

Commento a Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n. 34

di Anna Guardavilla

Il caso trattato dalla sentenza

La Cassazione con questa sentenza conferma la decisione della Corte d'Appello che aveva condannato una s.p.a che gestiva una Tangenziale al risarcimento del danno in favore di un lavoratore casellante che aveva contratto un infarto del miocardio con conseguente patologia cardiaca a seguito di una rapina subita durante l'attività lavorativa, nel corso della quale egli era stato anche minacciato con un'arma da fuoco.

Secondo il lavoratore l'infarto, che era sopravvenuto dopo due mesi e mezzo dalla rapina, era "ascrivibile alla condotta della datrice di lavoro, che non aveva approntato le "giuste cautele" per preservare l'integrità dei lavoratori addetti all'esazione del pedaggio, facendolo risalire allo stress lavorativo protrattosi nel tempo dopo la rapina".

L'articolo 2087 del codice civile

Il risarcimento del danno è stato accordato al lavoratore in applicazione dell'articolo 2087 del codice civile, che prevede che *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

Dunque questa norma del codice civile pone l'obbligo generale in capo al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure - organizzative, tecniche e procedurali - atte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore ed imposte in particolare: 1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche; 2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza; 3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

E' molto importante tenere presente in quale modo è regolata la **ripartizione dell'onere della prova** sulla base dell'articolo 2087 c.c.

A tale proposito, come viene ricordato in sentenza, *"per la configurabilità della responsabilità datoriale, il lavoratore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, l'esistenza del danno nonché la derivazione causale dell'evento dannoso dal comportamento del datore di lavoro, mentre grava sul quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza."*

Dunque, sinteticamente, il lavoratore deve provare:

- Il danno;
- La nocività/inadeguatezza dell'ambiente di lavoro;

- Il nesso causale tra causa (la nocività/inadeguatezza dell'ambiente di lavoro) ed evento (il danno).

Allorché il lavoratore abbia provato tali circostanze, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, laddove tali cautele *“non si esauriscono tuttavia nell'osservanza di specifiche disposizioni di legge, in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta (Cass. 19 luglio 2007 n. 16003): comprendono anche quelle (c.d. innominate) che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica (articolo 2087 Codice Civile).”* (Cass. 3 agosto 2007 n. 17066; Cass. 19 luglio 2007 n. 16003; Cass. 20 giugno 2003 n. 9909).

Vi sono due aspetti legati all'articolo 2087 c.c. che val la pena sottolineare in quanto hanno grande rilevanza nella sentenza in commento, oltre che più in generale in materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni o malattie professionali.

Anzitutto tale norma del codice civile svolge la funzione di **“norma di chiusura del sistema antinfortunistico”**, nel senso che si ritiene che il datore di lavoro non abbia assolto i suoi obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro quando, pur avendo osservato tutte le prescrizioni specifiche in materia, non abbia adottato tutte le misure rese necessarie da particolarità del lavoro, esperienza e tecnica.

Dunque anche dove faccia difetto, all'interno della normativa specifica di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio all'interno del D.Lgs.81/08 e norme collegate), la previsione in via obbligatoria di una specifica misura preventiva, l'articolo 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare comunque le misure generiche di prudenza, diligenza e la osservanza delle norme tecniche e di esperienza (Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 4721 del 9 maggio 1998).

Secondo la Cassazione, infatti, *“l'eventuale silenzio della legge sulle misure antinfortunistiche da prendere non esime il datore di lavoro da responsabilità se, di volta in volta, la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di imporgli idonee misure di sicurezza”* (Cass. IV, Sent. n. 2054 del 3 marzo 1993).

Inoltre l'articolo 2087 del codice civile introduce il **principio della cosiddetta “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”**, così interpretato da un orientamento consolidato della Cassazione: *“in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l'accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente”* (Cass. Penale, Sez. IV, 16 giugno 1995 n. 6944).

Le misure di prevenzione che dovevano essere adottate nel caso di specie

Questi due aspetti emergono entrambi dalla pronuncia della Cassazione che si sta qui commentando, la quale precisa che *“la violazione dell'art. 2087 cod. civ. [...] viene in considerazione con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da*

altra fonte ugualmente vincolante.” In questo senso si parla, con riferimento all’articolo 2087, di “norma di chiusura del sistema antinfortunistico”.

Tutto ciò va a ricollegarsi strettamente anche al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Infatti, prosegue la Corte nella pronuncia n.34/2016 qui in commento, *“rispetto a tali misure “innominate” la giurisprudenza di questa Corte, con consolidati e condivisi indirizzi, ha precisato che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedi, per tutte: Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).”*

Nella fattispecie, in termini concreti, la pronuncia illustra in via esemplificativa con alcuni cenni quali sarebbero dovute essere alcune di queste misure “innominate” da adottare, allorché sottolinea che la S.p.a non ha dedotto in giudizio *“di aver onorato la suddetta prova, e dimostrato di aver fornito strumenti volti a fornire sicurezza ai casellanti, come vetri blindati, telecamere a circuito chiuso etc.”*

Precedenti giurisprudenziali

La giurisprudenza in materia di stress lavoro-correlato, che conta più pronunce civili che penali, si è formata soprattutto a seguito di infortuni o malattie professionali che sono stati **con-causati** da una cattiva organizzazione del lavoro.

Si richiamano qui, senza pretese di esaustività sull’argomento, alcune significative pronunce che possono essere poste, *per i temi trattati o per i principi espressi*, in collegamento con la sentenza in commento.

In **Cassazione Lavoro n. 13741 del 2000**, la Suprema Corte ha stabilito che *“poiché nella nozione di causa violenta rientra anche lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto, si deve ritenere infortunio sul lavoro quello che ha provocato la morte di un soggetto con cardiopatia preesistente per effetto dell’usura e dello stress”*.

Con la **sentenza n. 5 del 2002**, poi, la Corte di Cassazione Civile, **accogliendo** il ricorso di un lavoratore contro una pronuncia che rigettava la sua richiesta di risarcimento del danno subito in un incidente automobilistico causato dallo stress lavorativo, ha affermato che *“anche una condizione lavorativa stressante, nella specie per sott’organico, può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro”* e pertanto *“non si può escludere che vi sia un nesso causale, per un lavoratore obbligato all’uso di autoveicolo, tra le condizioni di stress e l’incidente stradale”*.

La sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 dicembre 2009 n. 26231 ha giudicato sulle responsabilità per un infarto cardiaco occorso ad un lavoratore e dovuto a causa violenta.

In particolare, la moglie del lavoratore infortunato aveva convenuto in giudizio l’INAIL esponendo che il proprio coniuge era deceduto improvvisamente per arresto cardiaco mentre prestava servizio di vigilanza presso gli uffici del Giudice di Pace; il defunto era socio di una cooperativa ed era stato

esposto, nell'adempimento del servizio, a continuo stress psicologico, aveva subito ripetuti atti di intimidazione e nel periodo in cui il decesso si era verificato vi era un'afa eccessiva; inoltre il luogo di lavoro non era dotato di sistemi di aereazione.

Deduceva in sostanza che il decesso era da qualificarsi come infortunio sul lavoro, o in ipotesi come conseguenza di malattia contratta a causa di servizio, per cui chiedeva la corresponsione delle indennità di legge.

La Corte di Cassazione ha **rigettato l'istanza** affermando che *“non è revocabile in dubbio che un infarto, anche in soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, possa costituire infortunio sul lavoro, ma occorre la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell'ambito del lavoro il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità (Cass. 29.8.2003 n. 12685).”*

Nella fattispecie però *“i giudici di appello mettono in evidenza che “non vi sono prove sulle circostanze in cui avvenne la morte”, mentre le circostanze anteriori, riferite dai testi, non risultano “assurgere a cause scatenanti un vero e proprio scompenso morbigeno”.*

Il riferimento alle condizioni climatiche è rimasto generico e l'asserita insalubrità del posto di lavoro è sfornita di prova.

Sulla base degli accertamenti in fatto, correttamente il giudice di appello si è uniformato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha citato, finendo per concludere che manca la prova dell'evento anormale, il quale era l'unica possibilità di ricondurre l'infarto a infortunio sul lavoro.”

In materia di **rischio rapina**, in **Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 febbraio 2012, n. 3033**, un Dipendente di una Banca ha avanzato richiesta di risarcimento danni per asserito infortunio sul lavoro subito in occasione di una rapina.

La Cassazione ha rigettato tale istanza e avallato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto gli *“standard di sicurezza normalmente osservati individuandoli, a seguito delle prove testimoniali assunte, in **quelli osservati nelle altre filiali del medesimo istituto bancario resistente**. Dal canto suo il lavoratore ricorrente, a fronte della logica affermazione della sentenza impugnata secondo cui non è emersa alcuna negligenza da parte della Banca o alcuna violazione degli obblighi di sicurezza, non ha indicato, nel ricorso per cassazione, le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare e che la Corte territoriale non avrebbe considerato, né ha indicato almeno in quali atti sarebbe possibile rinvenire l'indicazione di tali misure asseritamente allegate.”*

In **Cassazione Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2013, n. 12413**, è stata accertata la *“carenza di idonee misure di sicurezza per i dipendenti degli **uffici postali** dove si erano verificati i **due tentativi di rapina** - per quanto riguarda in particolare **l'assenza delle uscite di sicurezza** di cui avrebbero dovuto essere dotati gli stessi uffici -, osservando che, con riferimento al primo dei due uffici, l'assunto della società appellante non aveva trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali, in quanto due testimoni avevano escluso la presenza di una porta di servizio all'epoca della tentata rapina, mentre era risultato provato che lo stesso ufficio aveva subito una ristrutturazione in epoca successiva.”*

Inoltre *“la tesi della società risultava, inoltre, “palesamente smentita” anche dal contenuto della denuncia di infortunio presentata all'Inail, nella quale veniva indicato che il detto ufficio era sprovvisto di un'uscita di emergenza, precisandosi che l'eventuale incendio del bancone (che i rapinatori avevano cosparso di benzina) avrebbe impedito ai dipendenti di raggiungere la (unica) via di uscita. Nessun idoneo elemento di prova in ordine all'esistenza di idonee “vie di fuga” per il*

personale era stato offerto dalla società neppure con riferimento all'altro ufficio dove si era verificato il secondo tentativo di rapina, avendo i giudici di merito rilevato che la planimetria prodotta dall'appellante era priva di data certa e non consentiva, quindi, una affidabile ricostruzione dello stato dei luoghi all'epoca della tentata rapina."

In **Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 marzo 2010, n. 7663**, infine, la Suprema Corte ha **rigettato il ricorso** di una dipendente delle Poste italiane, nei cui locali, mancanti di dispositivi di sicurezza o di sorveglianza all'ingresso, si era verificata una **rapina** che aveva provocato uno shock alla stessa lavoratrice che era in stato interessante.

Secondo la Cassazione, *"la Corte di Appello di Campobasso [...] è pervenuta alla motivata conclusione [...] che le Poste avevano dotato l'Agenzia delle misure di sicurezza e, specificamente, delle misure antirapina espressamente previste nel proprio regolamento interno ed estese a tutti gli uffici di analoghe dimensioni e dislocazioni.*

Ha supportato tale conclusione, osservando che dette misure erano, ad ogni modo, compatibili con quelle di protezioni previste dall'art. 2087 c.c. dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività dell'impresa e delle mansioni svolte dal lavoratore, nonché alle condizioni dell'ambiente esterno a quello di lavoro, sicché vi sia una apprezzabile probabilità, oggettivamente valutabile, di verifica del rischio lamentato, (v. Cass. 06.02.1998 n. 1241).

Ha richiamato, a sostegno di tale assunto, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha puntualizzato che l'ambito di applicazione dell'art. 2087 c.c., pur se ampio, non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno e non può essere esteso a tutti quei casi in cui il danno non si sarebbe verificato in presenza di migliori e diversi accorgimenti atti ad impedirne la verifica, perché in tal modo si perverrebbe alla enunciazione di un vero e proprio principio di responsabilità oggettiva."

Pertanto *"sulla base di siffatte premesse non può fondatamente contestarsi il convincimento del Giudice di appello, secondo cui la società aveva improntata la propria condotta a tali principi, "giacché aveva tenuto conto delle piccole dimensioni dell'Ufficio postale in esame [...] e, soprattutto, della densità criminale notoriamente tra le più basse d'Italia, nonché della scarsa incidenza di rapine nell'Ufficio in esame", fattori, questi ultimi, che escludevano una "ragionevole probabilità di verifica" di eventi criminosi, tali da indurre all'adozione di misure particolarmente incisive di mezzi di protezione."*

Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n. 34

Sentenza

Presidente Venuti – Relatore Tria

Fatto

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 17 maggio 2012) accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da I.C. avverso la sentenza n. 17439/2006 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza: 1) condanna la Tangenziale di [...] s.p.a. al risarcimento del danno biologico, "che quantifica all'attualità, in complessivi euro 18.705,00 oltre interessi"; 2) rigetta l'appello incidentale condizionato della società, che condanna al pagamento delle spese legali del doppio grado oltre che delle spese per la CTU disposta in appello.

La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) deve essere, in primo luogo, sottolineato che la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente - risarcimento del danno per infarto del miocardio contratto il 26 febbraio 1993 e per la conseguente patologia cardiaca, a seguito della rapina subita il 16 dicembre 1992 durante l'attività lavorativa - va sussunta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2087 cod. civ.;

b) infatti, il lavoratore, nel formulare tale domanda, ha denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta della datrice di lavoro, che non aveva approntato le "giuste cautele" per preservare l'integrità dei lavoratori addetti all'esazione del pedaggio, facendolo risalire allo stress lavorativo protrattosi nel tempo dopo la rapina;

c) la giurisprudenza di legittimità ha, fra l'altro, evidenziato che il citato art. 2087 cod. civ. - che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro - deve essere interpretato in conformità con l'art. 32 Cost. (sulla tutela del diritto alla salute) e con l'art. 41 Cost. (secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana);

d) ne consegue che, in questo ambito, per la configurabilità della responsabilità datoriale, il lavoratore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, l'esistenza del danno nonché la derivazione causale dell'evento dannoso dal comportamento del datore di lavoro, mentre grava sul quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza;

e) nella specie, il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha individuato come comportamento causativo dell'evento infartuale la circostanza di aver subito una rapina nel proprio turno di lavoro, nel corso della quale è stato anche minacciato con un'arma da fuoco;

f) dalla CTU disposta in appello si rileva che il denunciato e provato comportamento datoriale e lo stress che ne è derivato hanno avuto una incidenza sulla produzione del danno biologico richiesto pari al 10%, cui corrisponde la suindicata liquidazione:

g) va, invece, respinto l'appello incidentale, in quanto, diversamente da quel che sostiene la società, non si è verificata alcuna prescrizione del diritto azionato;

h) infatti, per esperire l'azione - di natura contrattuale - di cui all'art. 2087 cod. civ., la prescrizione è decennale e decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile; poiché nella specie l'infarto si è verificato il 26 febbraio 1993 il suddetto termine non era ancora decorso quando il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato (22 febbraio 2002).

2.- Il ricorso della Tangenziale di [...] s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, I.C.

Diritto

I - Profili preliminari

1.- Preliminarmente va respinta l'eccezione del controricorrente di inammissibilità delle censure dedotte dalla società ricorrente per "insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia", sull'assunto secondo cui al presente ricorso si applicherebbe *ratione temporis* il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in base al quale ai sensi della suindicata disposizione si può denunciare l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Va, infatti osservato che, come precisato anche da questa Corte, la novella si applica ai ricorsi avverso sentenze depositate dopo il giorno 11 settembre 2012, essa pertanto è inapplicabile nella specie, visto che la sentenza impugnata è stata depositata il 17 maggio 2012 (vedi, per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054 nonché Cass. 27 maggio 2014, n. 11827).

2.- Deve essere anche respinta l'ulteriore eccezione di inammissibilità avanzata nel controricorso sull'assunto secondo cui il ricorso sarebbe formulato senza la dovuta osservanza dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. derivante dalla riproduzione in esso dell'intero ricorso di primo grado proposto dal lavoratore.

Va, infatti osservato che la sola riproduzione del ricorso introduttivo del giudizio, oltretutto facilmente individuabile ed isolabile all'interno dell'atto, non determina, nella specie, una situazione in cui l'esposizione dei fatti di causa anziché essere "sommaria" - cioè sintetica e funzionale alle censure proposte (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. 29 luglio 2014, n. 17178; Cass. 18 settembre 2015, n. 18363) - risulta eccessivamente prolissa per effetto della formulazione del ricorso con la tecnica dell'assemblaggio, che viene a mascherare i dati effettivamente rilevanti per l'esame delle censure e che, quindi, determina l'inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con il canone generale della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio), che è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488).

Nella specie, il ricorso ha una lunghezza non sproporzionata rispetto alle questioni trattate e i motivi di censura sono esposti in modo chiaro anche rispetto ai punti della decisione oggetto di critica.

II - Sintesi dei motivi di ricorso

3.- Il ricorso è articolato in due motivi, nei quali la società ricorrente denuncia:

3.1.- in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2087, 1218 e 2697 cod. civ., sull'assunto secondo cui la Corte d'appello è pervenuta alla conclusione che la malattia cardiaca del lavoratore sia stata causata dallo stress da questi sofferto per effetto della rapina di cui è stato vittima mentre si trovava nella sua postazione di lavoro senza considerare la mancata allegazione e

la mancata prova, da parte dell'interessato, dell'inadempimento della datrice di lavoro e quindi assumendo soltanto la rapina come fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, in assenza di alcuna individuazione sulla mancanza di protezione da parte della società Tangenziale di [...]. Pertanto, non potendo certamente essere la rapina il fatto costituente inadempimento, pur essendo stato accertato il nesso causale tra lo stress seguito alla rapina e la malattia cardiaca, la domanda avrebbe dovuto essere respinta, data la mancanza della individuazione dell'elemento costitutivo dell'inadempimento (primo motivo);

3.2.- insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte partenopea, pur enunciando corretti principi giurisprudenziali sull'onere di allegazione posto a carico delle parti nella materia considerata, non li applica nel caso concreto senza effettuare alcuna motivazione in ordine alla effettiva consistenza dell'inadempimento della datrice di lavoro nei confronti del dipendente (secondo motivo).

III - Esame delle censure

4.- I due motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

4.1.- Deve essere premesso che la società ricorrente non sostiene che il lavoratore abbia tenuto un comportamento di carattere abnorme per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile (Cass. 28 luglio 2004, n. 14270) e neppure contesta la sussistenza del nesso causale tra rapina-consequente stress-infarto del miocardio etc.

Detto questo, in linea generale, nel ricorso non viene dedotto, in conformità con il principio di autosufficienza, che la questione dell'inadempimento fosse ancora in contestazione nel giudizio di appello, visto che dalla sentenza di primo grado si evince che la questione ivi esaminata è stata principalmente quella della sussistenza del nesso causale tra il trauma psico-fisico subito dal lavoratore a causa della rapina e il successivo infarto del miocardio, questione che si pone logicamente come un posterius rispetto all'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro e che non viene contestata nel presente ricorso, come si è detto. Comunque, l'accertamento di tale elemento, rientra tra le valutazioni di fatto, che competono al giudice del merito e non sono esaminabile in cassazione se congruamente motivate, come accade nella specie.

4.2.- In particolare, infatti, la Corte partenopea afferma che;

a) il lavoratore, nel formulare la domanda risarcitoria, ha denunciato l'evento dannoso come ascrivibile alla condotta della datrice di lavoro che non aveva approntato le "giuste cautele" per preservare l'integrità dei lavoratori addetti all'esazione del pedaggio facendolo risalire allo stress lavorativo protrattosi nel tempo dopo la rapina (vedi p. 2 della sentenza impugnata);

b) la successiva affermazione - su cui si basano le censure principalmente - secondo cui nella specie il lavoratore, "nel ricorso introduttivo del giudizio, ha individuato come comportamento causativo dell'evento infartuale la circostanza di aver subito una rapina nel proprio turno di lavoro, nel corso della quale è stato anche minacciato con un'arma da fuoco" (vedi p. 3 della sentenza), rappresenta una sintesi, espressa in modo poco preciso, della prospettazione del ricorrente e comunque va letta all'interno della complessiva motivazione e alla luce della precedente affermazione nonché dello stesso ricorso introduttivo (riprodotto nel ricorso), che contiene precisi riferimenti al nesso di causalità tra l'incidente occorso al lavoratore, le sue mansioni, il luogo di lavoro e le responsabilità della datrice di lavoro.

4.3.- Dall'insieme di tali affermazioni si desume che, nella specie, la violazione dell'art. 2087 cod. civ. - che prevede un generale "dovere di sicurezza" a carico del datore di lavoro e che deve essere interpretato in conformità con l'art. 32 Cost. (sulla tutela del diritto alla salute) e con l'art. 41 Cost.

(secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana), come afferma anche la Corte territoriale - viene in considerazione con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette "innominate", e non in riferimento a misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante.

Rispetto a tali misure "innominate" la giurisprudenza di questa Corte, con consolidati e condivisi indirizzi, ha precisato che la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedi, per tutte: Cass. 2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

4.4.- La società ricorrente, nel lamentare la mancata - a suo dire - considerazione dell'inadempimento non deduce, in conformità con il principio di autosufficienza, di aver onorato la suddetta prova, e dimostrato di aver fornito strumenti volti a fornire sicurezza ai casellanti, come vetri blindati, telecamere a circuito chiuso etc.

Ne consegue che le censure proposte, oltre ad essere infondate, non hanno comunque carattere decisivo.

IV - Conclusioni

5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.